

## COMMENTO DECRETO RISTORI (D.L. n. 137/2020)

### AREA POLITICHE DEL LAVORO

Il decreto-legge conferma e prolunga ulteriormente, fino al 31 gennaio 2021, i trattamenti di integrazione salariale (ulteriori 6 settimane per CIG, FIS e CIGD) ad esclusione della CISOA, mantenendo contestualmente in vigore, con alcune modifiche rispetto alla disciplina precedente, il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2020.

Viene inoltre introdotto un esonero contributivo temporaneo in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi del settore agricolo, relativamente al mese di novembre 2020.

#### ***Art.12 -Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga***

Il nuovo decreto n.137/2020 prolunga ulteriormente la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale per fronteggiare le situazioni di difficoltà che ancora permangono a seguito dell'emergenza COVID, riconoscendo complessivamente **6 settimane** di integrazione salariale per il periodo **16 novembre 2020-31 gennaio 2021**.

La legge, nel disporre la proroga, si rifà alle forme di integrazione disciplinate dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n.18/2020, convertito dalla legge n.27/2020 e successive modificazioni ed integrazioni<sup>1</sup>, citando espressamente solo la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario FIS e la cassa integrazione in deroga, senza mai nominare espressamente la CISOA.

Peraltro, nel definire gli ulteriori periodi di integrazione usufruibili (6 settimane), utilizza come unità di misura solo le "settimane" (periodo tipico delle forme di integrazione salariale extra agricole), senza fare alcun riferimento alle giornate che rappresentano invece, come noto, l'unità di misura caratteristica della CISOA; riferimento (quello al numero di giornate integrabili) che invece era presente nei precedenti decreti-legge (da ultimo D.L. Agosto).

Sembra quindi – anche alla luce di alcune interlocuzioni informali con il Ministero del Lavoro e con l'INPS – che la proroga in questione non riguardi la CISOA.

Sull'argomento, comunque, Confagricoltura sta ponendo in campo tutte le iniziative affinché in via interpretativa o attraverso modifica legislativa in sede in conversione la proroga possa essere applicata anche alla CISOA.

In ogni caso, con riferimento ai trattamenti espressamente prorogati dalla norma (cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario FIS e la cassa integrazione in deroga), la norma prevede che gli eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi

---

<sup>1</sup> Cfr., da ultimo, la circolare confederale n. 16302 del 6 ottobre 2020.

del citato decreto-legge n. 104/2020, che riguardano (anche solo in parte), periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati alle 6 settimane riconosciute ai sensi del decreto-legge n.137/2020 in commento. In sostanza la norma ri-azzera (come aveva fatto in occasione del decreto-legge cd “agosto”), a partire dal 16 novembre p.v., il conteggio dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti dai previgenti provvedimenti legislativi, e fa ripartire il contatore delle 6 settimane che possono essere richieste.

Il comma 2 dell’articolo in commento precisa che tali trattamenti sono riconosciuti ai datori di lavoro ai quali siano stati già interamente autorizzati i periodi previsti dal citato decreto-legge n. 104/2020, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per usufruire delle nuove 6 settimane, il datore di lavoro interessato deve versare - a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale - un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.

Più nello specifico:

- per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%: il contributo addizionale dovuto è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato: il contributo addizionale dovuto è pari al 18% per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il contributo addizionale non è invece dovuto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 e per i datori di lavoro appartenenti ai settori per i quali è stata disposta la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive (ai sensi del citato DPCM 24 ottobre 2020).

La riduzione di fatturato deve essere autocertificata dal datore di lavoro all’INPS, all’atto della richiesta della cassa integrazione, dell’assegno ordinario FIS o della cassa integrazione in deroga (in mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%).

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n.137/2020 in commento.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020 in commento, se tale ultima data è posteriore.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Nel ribadire che le nuove previsioni riguardano i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS, cassa integrazione in deroga) disciplinati dalle norme speciali per l'emergenza COVID-19, si ricorda che:

- per il nostro settore il trattamento ordinario di integrazione salariale (previsto normalmente per l'industria) è utilizzabile dalle cooperative *ex lege* n.240/1984 che, come noto, pur essendo inquadrati in agricoltura, ricadono per gli operai a tempo indeterminato nell'ambito di applicazione delle disposizioni del settore dell'industria per la cassa integrazione, gli assegni familiari e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni (art. 3, legge n. 240/1984);
- i datori di lavoro agricolo possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale in deroga per gli operai a tempo determinato (OTD);
- le Unioni provinciali e le Società di servizi del sistema confederale che contribuiscono al FIS e occupano mediamente più di 5 dipendenti possono accedere all'assegno ordinario erogato dal Fondo FIS. Quelle che occupano fino a 5 dipendenti possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga.

Si ricorda, da ultimo, che resta comunque ferma la possibilità in capo all'azienda agricola di accedere alle 90 giornate di CISOA ordinaria una volta esauriti i periodi richiesti per effetto della normativa emergenziale, come chiarito dalla circolare INPS n.115/2020 (cfr.ns.circolare n.16302 del 6/10/2020).

*Proroga fino al 31 gennaio 2021 del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 12, commi 9-11)*

Viene ulteriormente prorogato, fino al 31 gennaio 2021, il divieto di licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo e di avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi.

Come noto tale divieto era stato disciplinato dall'art.46 del decreto-legge n.18/2020 (cd. cura Italia), come modificato dal decreto-legge n. 34/2020 (cd. rilancio), e dall'art. 14 del decreto-legge n.104/2020 (cd. Agosto).

In particolare, l'art. 14 del citato decreto-legge "agosto", pur reiterando il divieto aveva introdotto contestualmente alcune previsioni che ne limitavano la portata.

La nuova disciplina del divieto di licenziamento introdotta dal decreto-legge n.137/2020 in commento si differenzia da quella contenuta nel decreto-legge n. 104/2020 per un importante elemento. È stata infatti eliminata la previsione che consentiva il licenziamento nei casi di integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riconosciuto dall'art. 3 del decreto-legge n. 104/2020.

Resta invece fermo che il divieto di licenziamento non si applica nelle ipotesi di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguenti:

- alla messa in liquidazione (il divieto di licenziamento continua invece ad applicarsi in caso di trasferimento d'azienda o cessione di ramo d'azienda);
- al fallimento (il divieto di licenziamento continua invece ad applicarsi nel caso che venga disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa).

Rimane inoltre fermo che il divieto di licenziamento non si applica nel caso che intervenga un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo.

Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Viene inoltre disposta, per la medesima durata ed alle medesime condizioni, la sospensione delle procedure di licenziamento in corso per giustificato motivo oggettivo di cui all'art.7 della legge n. 604/1966, (disposto da un datore di lavoro con più di 15 dipendenti o con più di 5 se imprenditore agricolo)<sup>2</sup>.

*Prolungamento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 12, c. 14-16)*

I commi da 14 a 16 dell'art. 12 del nuovo decreto-legge n. 137/2020 aggiungono un ulteriore periodo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che l'art.3 del decreto legge n. 104 aveva già riconosciuto -per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020- ai datori di lavoro che non richiedono più i trattamenti di integrazione salariale.

---

<sup>2</sup> Per completezza si segnala che la norma prevede anche che "il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro".

L'estensione dell'agevolazione vale per i datori di lavoro privati nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

Si ricorda che l'esonero riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Il comma 15 dell'articolo in commento precisa che i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

L'entrata in vigore dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE, ai sensi e nei limiti del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» della Commissione UE.

L'esonero non si applica, per espressa esclusione di legge, ai datori di lavoro privati del settore agricolo. Deve, a nostro avviso, ritenersi che possa essere applicata invece alle associazioni di categoria, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge e precedentemente ricordati.

### ***Esonero contributivo relativo al mese di novembre 2020 per le imprese della filiera agricola (Articolo 16)***

La norma riconosce alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese di novembre 2020.

L'esonero spetta sia sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricolo per i propri dipendenti e sia su quella dovuta dai lavoratori autonomi agricoli iscritti all'INPS (cfr. *infra*).

L'ambito di applicazione dell'agevolazione è particolarmente ampio, dato che fa riferimento alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Occorre però evidenziare che la norma attribuisce all'INPS l'onere di verificare lo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività interessate dall'esonero, identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle già menzionate filiere.

Per il finanziamento dell'esonero sono stati stanziati 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021.

Si sottolinea che, a differenza di quanto espressamente previsto per l'esonero contributivo straordinario per il primo semestre 2020 riconosciuto ai datori di lavoro agricolo appartenenti ad alcune specifiche filiere produttive dall'art. 222, comma 2, del Decreto-legge n.34/2020, l'esonero in commento:

- ha una portata generalizzata in quanto riguarda le imprese appartenenti alla filiera agricola (la norma ricomprende espressamente anche le aziende produttrici di vino e birra), della pesca e dell'acquacoltura;
- non è vincolato al rispetto di un *budget* predeterminato;

- è immediatamente operativo, in quanto non si rinvia a decreti ministeriali attuativi per la determinazione delle modalità di attuazione.

Da sottolineare infine che con riferimento a questa agevolazione - a differenza del citato esonero di cui all'art. 222, c. 2, del D.L. n. 34/2020 - la norma non prevede espressamente la preventiva autorizzazione della UE, né fa esplicito riferimento al Quadro temporaneo degli aiuti COVID. Su questo punto occorrerà attendere i necessari chiarimenti da parte dei Ministeri competenti.

La norma prevede nel dettaglio che:

- ✓ sono espressamente esclusi premi e contributi dovuti all'INAIL. Pertanto, oltre alla quota a carico del lavoratore, dovrà comunque essere corrisposta l'aliquota antifortunistica;
- ✓ l'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Pertanto, alle aziende che già beneficiano di altre agevolazioni (es. sgravio contributivo per zone montane e svantaggiate), l'esonero opera sulla residua quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
- ✓ l'esonero riguarda la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per tutte le categorie di lavoratori dipendenti agricoli, e cioè:
  - per gli impiegati, i quadri e dirigenti agricoli, per i quali la dichiarazione contributiva è mensile (Uniemens) ed il versamento relativo alla mensilità di novembre 2020 è ordinariamente fissato al 16 dicembre 2020;
  - per gli operai agricoli, per i quali la dichiarazione di manodopera è mensile (Uniemens-Posagri) ed il versamento relativo alla mensilità di novembre è ricompreso nel versamento relativo al IV trimestre 2020 in scadenza al 16 giugno 2021.

#### *Esonero per i lavoratori autonomi agricoli*

Come detto, l'esonero per il mese di novembre 2020 si applica anche alla contribuzione previdenziale dovuta dai lavoratori autonomi agricoli iscritti all'INPS: imprenditori agricoli professionali (IAP), coltivatori diretti (CD), ai mezzadri e ai coloni.

L'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 (III rata della contribuzione per l'anno 2020) nella misura pari ad 1/12 della contribuzione annuale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Sul punto, considerate le particolari modalità di determinazione dello sgravio, ci riserviamo di ritornare non appena l'INPS avrà fornito le necessarie indicazioni operative che abbiamo già provveduto a richiedere con urgenza.

**Articolo 22 - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici o per sospensione dell'attività didattica in presenza**



Come noto, il decreto-legge n.104/2020 (cd. “agosto”), convertito dalla legge n.126/2020 ha riconosciuto al genitore lavoratore dipendente la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (cd. *smart working*) o di astenersi dal lavoro (con un’indennità del 50%) in presenza di alcune condizioni puntualmente individuate.

Il nuovo decreto-legge n.137/2020 in commento – allo scopo di adeguare tali previsioni alle nuove misure di sospensione dell’attività “didattica in presenza” per alcune categorie di studenti – allarga ulteriormente la portata di tali previsioni prevedendo quanto segue:

- ✓ la possibilità di far ricorso al lavoro agile viene riconosciuta ai genitori di figli conviventi minori di 16 anni (anziché 14);
- ✓ la possibilità di far ricorso al lavoro agile viene riconosciuta anche nelle ipotesi di sospensione dell’attività “didattica in presenza” del figlio convivente minore di anni 16 (oltre che nel periodo di quarantena del figlio disposta dall’autorità sanitaria);
- ✓ la possibilità di astenersi dal lavoro con un’indennità del 50% viene riconosciuta anche nell’ipotesi di sospensione dell’attività di “didattica in presenza” del figlio convivente minore di 14 anni;
- ✓ la possibilità di astenersi dal lavoro viene riconosciuta anche nell’ipotesi di sospensione dell’attività “didattica in presenza” del figlio convivente di età compresa tra 14 anni e 16 anni, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Restano naturalmente fermi tutti gli altri requisiti previsti dall’art.21-bis del decreto-legge n.104/2020 (cfr. circolare confederale a firma del Direttore Generale n. 597 del 27-10-2020).

Si ricorda che i benefici previsti sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2020 e possono essere fruiti alternativamente da uno solo dei due genitori, ma comunque fino al limite di spesa previsto pari a 93 milioni di euro (il budget è stato così aumentato dal decreto-legge in commento; prima: 50 milioni di euro).

AREA POLITICHE EUROPEE, COMPETITIVITA', UFFICIO STUDI, POLITICHE INTERNAZIONALI
---

#### ***Art. 6 - Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali***

L’articolo prevede maggiori stanziamenti economici per 350 milioni complessivi per l’anno 2020 ed in particolare:

- 150 milioni di euro destinati al fondo rotativo (“Fondo 394”), a sua volta destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a fronte di programmi di penetrazione commerciale

- 200 milioni di euro con riferimento alle azioni dell'art.72, comma 1 del DL 17 marzo 2020 n.18 che, relativamente alle misure per l'internazionalizzazione, prevedeva in particolare la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione ed azioni di promozione e vedeva coinvolti ICE e Simest. La maggiore dotazione finanziaria di 200 milioni è tuttavia indirizzata alla lettera d) del comma citato, che fa riferimento sempre ai finanziamenti concessi a valere del fondo rotativo di cui sopra. Le risorse sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto pari al 50 per cento e nell'ambito della disciplina degli aiuti *de minimis*.

Inoltre, l'articolo (al comma 3) prevede che tra i beneficiari del sostegno economico agli enti fieristici contenuto nel DL 14 agosto 2020 n. 104 convertito nella Legge 1 ottobre 2020 n. 126 ("decreto agosto"), oltre agli enti fiera italiani costituiti in forma di società di capitali, vengano aggiunte tutte le imprese "*aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale*".

Anche in questo caso interviene Simest con il fondo 394.

Le misure interessano relativamente le imprese del settore agricolo anche per le limitazioni imposte dal *de minimis*.

### **Art.7 – Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

L'articolo costituisce una delle principali misure del decreto-legge, dirette esplicitamente al settore agricolo.

In particolare, si interviene per sostenere le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite indirettamente dalle misure restrittive che hanno limitato l'attività di ristorazione, previste dal DPCM del 24 ottobre 2020.

L'articolo:

- Stanzia 100 milioni per l'anno 2020;
- Indica che l'utilizzo di tali risorse prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese nelle filiere indicate;
- Affida ad un decreto del Mipaaf – sentita la Conferenza Stato regioni e PPAA – la definizione della platea di beneficiari ed i criteri per usufruire dei benefici. L'attuazione della misura compete in ogni caso all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dal decreto di cui sopra.

I contributi a fondo perduto si erogheranno in base alle condizioni stabilite dal "Quadro temporaneo" degli aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19. Si tratterà quindi di verificare il rispetto del massimale delle sovvenzioni dirette che per le imprese agricole, come noto, è stato fissato a 100mila euro complessivi.



E' verosimile che i meccanismi che verranno previsti dal decreto attuativo individueranno alcune filiere produttive ammissibili e poi faranno riferimento, per la determinazione del contributo a fondo perduto, alla perdita di fatturato conseguente all'interruzione dell'attività. Da valutare su quale base temporale si dovrà calcolare tale contrazione di fatturato.

Un'ultima annotazione riguarda la tempistica per l'utilizzo delle risorse. Lo stanziamento dei 100 milioni di euro è riferito al 2020 e sussiste quindi l'esigenza di impegnare le risorse in tempi brevissimi.

## AREA FISCALE

### ***Art.1- Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive***

L'articolo 1 del decreto in commento, stabilisce che, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive, introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di coloro che, alla data del 25 ottobre, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al decreto-legge. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020

Tra codici ATECO riportati nel suddetto allegato sono compresi i codici dell'attività di agriturismo:

- 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Come è noto, le attività di agriturismo sono per legge (articolo 2, legge 20 febbraio 2006, n.96) attività agricole connesse e, quindi, non possono essere considerate attività prevalenti rispetto alle attività agricole principali, con la conseguenza che, ai fini della presente disposizione, esse potrebbero essere escluse dal beneficio per mancanza del requisito della prevalenza.

Tuttavia, tale restrittiva interpretazione sarebbe in aperta contraddizione con la predetta finalità della disposizione che è quella di agevolare gli operatori dei settori economici maggiormente interessati dalle misure restrittive introdotte con il predetto DPCM del 24 ottobre 2020, tra i quali rientrano certamente gli agriturismi.

Si ritiene, pertanto, che gli agriturismi siano inclusi tra i soggetti che hanno diritto di beneficiare del contributo in esame, sia che abbiano già percepito il contributo previsto dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020, sia che presentino una nuova istanza (v. infra). Sul punto, abbiamo segnalato tempestivamente l'incongruenza in parola all'AdE dalla quale attendiamo un "correttivo" che ponga rimedio ad una "svista" sicuramente non voluta dal legislatore.

Il comma 2 della norma in commento stabilisce, poi, che nel limite di spesa di 50 mln di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico (MISE), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici che possono avere diritto al contributo, rispetto a quelli già individuati.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso alla misura, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (ricalcando quanto già previsto per l'erogazione del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio") facendo riferimento, per la corretta individuazione dei predetti importi, alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo è pari, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui al predetto art.25, all'importo già erogato maggiorato delle percentuali previste in relazione al tipo di attività esercitata assumendo, a tal fine, il codice ATECO dell'attività prevalente (dal 100% al 400%), v. allegato 1 al decreto.

Il comma 4 conferma, in analogia con quanto previsto dal predetto art. 25 del DL n. 34/2020, il principio in base al quale il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di calo del fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, sempre applicando le percentuali di maggiorazione previste nel suddetto allegato 1, in base ai settori di appartenenza, agli importi minimi di 1.000 euro se si tratta di persone fisiche, ovvero 2.000 euro se si tratta di persone giuridiche.

In ordine alle modalità di erogazione del contributo, il contributo è corrisposto, per chi ha già beneficiato del precedente ristoro e non lo abbia restituito, dall'AdE (in via automatica) mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente importo.

Per i soggetti che vi accedono per la prima volta, invece, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web, con il modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'AdE del 10 giugno 2020, per la quale si attende una prossima riapertura.

Un'altra importante novità riguarda la possibilità di riconoscere il contributo anche ai soggetti che presentavano ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (in via ordinaria nel 2019). Costoro, infatti, erano rimasti esclusi dal bonus disciplinato dall'art. 25 del D. L. "Rilancio", mentre nell'attuale decreto, il contributo spetta anche per tali soggetti assumendo come base di riferimento il 10% del calo del fatturato.

Il nuovo contributo non può, comunque eccedere l'importo di 150 mila euro (per il contributo a fondo perduto dell'art. 25 non erano previsti massimali).

Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, saranno definiti termini e modalità per la trasmissione delle istanze e delle ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'articolo in esame.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

#### ***Art.8- Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda***

Con l'articolo in esame viene stabilito che per le imprese operanti nei settori riportati nell'allegato 1 al decreto legge (v. agriturismi), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, spetta anche con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

#### ***Art.9- Cancellazione della seconda rata IMU***

La disposizione in esame, al comma 1, stabilisce che, limitatamente all'anno 2020, non è dovuto il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in riferimento a quegli immobili, e relative pertinenze, in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Anche tale misura agevolativa si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

#### ***Art.10- Proroga del termine per la presentazione del modello 770***

L'articolo stabilisce la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno d'imposta 2019 (MOD. 770) e del relativo invio delle C.U. che si riferiscono ad emolumenti o compensi che non si dichiarano attraverso la presentazione del Mod. 730.

COORDINAMENTO LEGISLATIVO
---------------------------

#### ***Art.31 - Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia***

La disposizione introduce la possibilità di svolgere in modalità telematica le elezioni per il rinnovo degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.

In particolare, il comma 1 prevede che le procedure elettorali possano svolgersi attraverso modalità telematiche “*da remoto*”, disciplinate con apposito regolamento adottato dal consiglio nazionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

In base al comma 2, inoltre, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare, con il regolamento di cui al comma 1, modalità di votazione in forma telematica anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi; ciò nel caso in cui tale rinnovo si svolga in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

Il comma 3 prevede, infine, che il consiglio nazionale può differire, per un periodo non superiore a 90 giorni, la data prevista per le elezioni degli organi territoriali e della rappresentanza nazionale, ove tale data sia stata già fissata al momento di entrata in vigore del Decreto-legge.

#### ***Art.4 - Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa***

L’art.4 estende di sei mesi il periodo di sospensione delle procedure esecutive relative all’abitazione principale del debitore, portandola al 31 dicembre 2020 in luogo del 30 giugno previsto in forza dell’art. 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

Il secondo capoverso prevede l’inefficacia di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile» - *riatus* dei pignoramenti immobiliari - che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuati dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

#### ***Art.23 - Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19***

L’art. 23 introduce, tra l’altro, misure per l’esercizio dell’attività giurisdizionale in materia civile.

Fino al 31.12.2021 trovano altresì applicazione le disposizioni dell’art. 221 del D.L. n. 34/2020 – c.d. decreto rilancio, come convertito dalla l. n. 77/2020-, che prevede modalità di celebrazione dell’udienza civile alternative alla forma canonica prevista dal codice di rito.

A tali previsioni, dunque, si aggiungono per la giustizia civile le disposizioni di nuova introduzione.

Il comma 3 dell’art. 23, stabilisce che le udienze dei procedimenti civili alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse.

Al comma 6 è previsto che per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto il giudice possa disporre la c.d. trattazione scritta, in luogo di quella celebrata in presenza.

Il comma 7 dispone una deroga all'art. 221, c.7 D.L. n. 34/2020, conv. L. n. 77/2020, prevedendo che in caso di trattazione dell'udienza con collegamenti audiovisivi al Giudice non sia richiesta la presenza nell'ufficio giudiziario, potendo parteciparvi da un luogo diverso.

Il successivo comma 9 regola le modalità di svolgimento delle camere di consiglio collegiali prevedendo che le deliberazioni possano essere assunte mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Infine, il comma 10, prevede che le nuove disposizioni in tema di giustizia introdotte con il presente D.L. n. 137/2020 nonché quelle previste all'articolo 221 D.L. n. 37/2020, conv. L. n. 77/2020, in quanto compatibili, si applichino altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Per quanto attiene al periodo di vigenza, si rimanda a quanto osservato al paragrafo precedente e cioè fino al 31.01.2021.

La norma si applica in primo luogo durante la fase delle indagini preliminari, stabilendo al comma 2 che nel corso delle stesse il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone.

Tuttavia, la disposizione pone condizioni al ricorso al collegamento da remoto, il quale potrà essere utilizzato:

- sempreché la presenza fisica non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
- ancorché il difensore della persona sottoposta alle indagini non si opponga, quando l'atto richieda la sua presenza (in caso, ovviamente, di atto cd. "assistito" come, ad esempio, l'interrogatorio richiesto dalla persona sottoposta ad indagini che abbia ricevuto il relativo avviso di conclusione).

Il comma 3 dell'art. 23 del Decreto stabilisce che le udienze penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse.

Il comma 5 dispone che le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possano essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Per quanto attiene alle decisioni, il comma 9 stabilisce che nei procedimenti penali:

- le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Il comma 8 stabilisce che per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 (*Procedimento in camera di consiglio*) e 614 (*Dibattimento*) c.p.p. la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.

#### ***Art.24- Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19***

L'art. 24 detta disposizioni in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze.

Il comma 1 stabilisce che:

- il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dal comma 3 dell'articolo 415-*bis* (*Avviso di conclusione delle indagini preliminari*) c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico;

- il portale del processo penale telematico deve essere "individuato" con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

- il deposito degli atti (*uti supra* richiamati) si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

A ciò si aggiunga la condivisibile previsione di cui al comma 4 dell'art. 23, la quale stabilisce che tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 possono essere depositati con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

#### ***Art.25- Disposizioni urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo***



L'art. 25 introduce misure urgenti in materia di giustizia amministrativa per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi durante l'ulteriore periodo di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza.

In particolare, il comma 1 dispone che continuino ad applicarsi – dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021– le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, periodo quarto e seguenti, del D.L. n. 28/2020.

A mente di tali previsioni, come modificate dalla legge di conversione n. 70/2020:

- le parti possono chiedere la discussione orale da svolgersi con modalità da remoto. Secondo il quarto periodo dell'articolo 4, l'istanza può essere depositata nel termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero cinque giorni prima dell'udienza cautelare.

- L'udienza di discussione orale viene preceduta – tre giorni prima della data fissata – da comunicazione da parte della segreteria, che informa su ora e modalità di collegamento, e viene dato atto a verbale delle modalità di accertamento delle identità dei partecipanti. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge.

Il comma 2, infine, prevede che – salvo quanto previsto dal comma 1 in tema di discussione orale da remoto – nel medesimo periodo (9 novembre 2020 – 31 gennaio 2021) gli affari in trattazione passino in decisione allo stato degli atti e senza discussione orale.

### ***Art.26- Disposizioni in materia di giustizia contabile***

L'art. 26 introduce disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il comma 1, al dichiarato fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, stabilisce che le adunanze e le udienze dinanzi la Corte dei Conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico debbano celebrarsi a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, co. 2 D.lgs. n. n. 174/2016.

### ***Art.27- Disposizioni urgenti relative allo svolgimento del processo tributario***

L'art. 27 introduce disposizioni per lo svolgimento del processo tributario in pendenza dello stato di emergenza epidemiologica.

Al comma 1 è previsto che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio avvenga con collegamento da remoto.

Tale modalità è autorizzata, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

Il comma 2 prevede quale modalità alternativa alla discussione con collegamento da remoto quella in cui la controversia passi in decisione sulla base degli atti depositati. In tal caso è comunque prevista la facoltà per la singola parte di chiedere la discussione da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

Altresì, qualora venga richiesta la discussione da remoto e non sia possibile procedervi, l'udienza si svolgerà nella forma della trattazione scritta, tramite la fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

In sintesi, in base alle nuove misure di cui ai precedenti commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti tributari, siano essi in pubblica udienza o camera di consiglio, non potranno svolgersi in presenza dei difensori e magistrati, ma solo con modalità di collegamento da remoto o in forma di trattazione scritta.